



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia Sud Sardegna

STATUTO

Approvato con atto C.C. n. 26 del 31.05.1991

Integrato con atto C.C. n. 37 del 29.08.1991

Approvaz. CO.RE.CO n. 1313/01/ e 01826/01/91 del 1.10.1991

Integrato con atto C.C. n. 9 del 22.01.1996

Adeguato con atto C.C. n. 4 del 24.02.2000 (Prov.to CO.RE.CO. prot. 722/1/2000 del 4.03.2000)

Adeguato con atto C.C. n. 18 del 18.05.2000 (Prov.to CO.RE.CO. n. 001796/022 del 28.06.2000)

Modificato con atto C.C. n. 38 del 04.10.2011

Integrato con atto C.C. n. 3 del 02.03.2021



INDICE

Elementi costitutivi

ART.	01	Principi Fondamentali	Pag.	06
ART.	02	Finalità	Pag.	06
ART.	03	Programmazione e forme di cooperazione	Pag.	06
ART.	04	Territorio e Sede Comunale	Pag.	07
ART.	05	Albo Pretorio	Pag.	07
ART.	06	Stemma e Gonfalone	Pag.	07
ART.	07	Lingua Sarda	Pag.	07
ART.	08	Consiglio Comunale per ragazzi	Pag.	08

Parte I Ordinamento Strutturale

Titolo I Organi Elettivi

ART.	09	Organi	Pag.	08
ART.	10	Consiglio Comunale	Pag.	08
ART.	11	Competenze e attribuzioni	Pag.	08
ART.	12	Sessioni e Convocazioni	Pag.	09
ART.	13	Linee programmatiche di governo	Pag.	09
ART.	14	Commissioni	Pag.	10
ART.	15	Attribuzioni delle commissioni	Pag.	10
ART.	16	Consiglieri	Pag.	10
ART.	17	Diritti e doveri dei Consiglieri	Pag.	11
ART.	18	Gruppi Consiliari	Pag.	11
ART.	19	Giunta Comunale	Pag.	11
ART.	20	Elezioni e Prerogative	Pag.	11
ART.	21	Composizione	Pag.	12
ART.	22	Funzionamento della Giunta	Pag.	12
ART.	23	Attribuzioni	Pag.	12
ART.	24	Deliberazioni degli Organi Collegiali	Pag.	13
ART.	25	Sindaco	Pag.	13
ART.	26	Attribuzioni di Amministrazione	Pag.	14

Titolo II Organi Burocratici ed uffici

ART.	27	Attribuzioni di vigilanza	Pag.	14
ART.	28	Attribuzioni di organizzazione	Pag.	15
ART.	29	Vicesindaco	Pag.	15
ART.	30	Principi e criteri direttivi	Pag.	15
ART.	31	Il Segretario Comunale	Pag.	16
ART.	32	Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione coordinamento.	Pag.	16

ART.	33	Attribuzioni di legalità e garanzia	Pag.	16
ART.	34	Vicesegretario	Pag.	17

Capo II Uffici

ART.	35	Principi strutturali ed organizzativi	Pag.	17
ART.	36	Organizzazione degli uffici e del personale	Pag.	17
ART.	37	Direttore Generale	Pag.	18
ART.	38	Responsabili degli uffici e dei servizi	Pag.	18
Art.	38 bis	Incarichi a contratto Responsabile di servizio o degli uffici e di alta specializzazione	Pag.	18

Titolo III Servizi

ART.	39	Forme di gestione	Pag.	19
ART.	40	Gestione in economia	Pag.	19
ART.	41	Azienda speciale	Pag.	19
ART.	42	Istituzioni	Pag.	19
ART.	43	Il Consiglio di Amministrazione	Pag.	20
ART.	44	Il Presidente	Pag.	20
ART.	45	Il Direttore	Pag.	20
ART.	46	Nomina e revoca	Pag.	21
ART.	47	Società per azioni o a responsabilità limitata	Pag.	21
ART.	48	Gestione associata dei servizi e delle funzioni	Pag.	21

Titolo IV Controllo interno

ART.	49	Principi e criteri	Pag.	21
ART.	50	Revisore del Conto	Pag.	22
ART.	51	Controllo di gestione	Pag.	22

Parte II Ordinamento funzionale

Titolo I Organizzazione territoriale e forme associate

Capo I Organizzazione territoriale

ART.	52	Organizzazione sovracomunale	Pag.	23
------	----	------------------------------	------	----

Capo II **Forme collaborative**

ART.	53	Principio di cooperazione	Pag.	23
ART.	54	Convenzioni	Pag.	23
ART.	55	Consorzi	Pag.	23
ART.	56	Unione di Comuni	Pag.	24
ART.	57	Accordi di programmi	Pag.	24

Titolo II **Partecipazione popolare**

ART.	58	Partecipazione	Pag.	24
------	----	----------------	------	----

Capo I **Iniziativa politica e amministrativa**

ART.	59	Interventi nel procedimento amministrativo	Pag.	25
ART.	60	Istanze	Pag.	26
ART.	61	Petizioni	Pag.	26
ART.	62	Proposte	Pag.	26

Capo II **Associazionismo e partecipazione**

ART.	63	Principi generali	Pag.	27
ART.	64	Associazioni	Pag.	27
ART.	65	Organismi di partecipazione	Pag.	27
ART.	66	Incentivazione	Pag.	27
ART.	67	Partecipazione alle commissioni	Pag.	28

Capo III **Referendum – Diritti di accesso** **(art. 6 comma terzo L. 142/90)**

ART.	68	Referendum	Pag.	28
ART.	69	Effetti del referendum	Pag.	28
ART.	70	Diritto di accesso	Pag.	28
ART.	71	Diritto di informazione	Pag.	29

Titolo III **Funzione normativa**

ART.	72	Statuto	Pag.	29
ART.	73	Regolamenti	Pag.	29

ART.	74	Adeguamento delle fonti normative Comunali a leggi sopravvenute	Pag.	30
ART.	75	Ordinanze	Pag.	30
ART.	76	Norme transitorie e finali	Pag.	30

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi Fondamentali

1. La Comunità di Nuraminis e' Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato, **e nel rispetto delle norme dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna.**
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali **all'attività amministrativa.**
3. La sfera di governo del Comune e' costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire collettività una migliore qualità della vita.
 - e) **il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.**

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Sardegna, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 **Territorio e sede Comunale**

- 1. Il Comune comprende, nell'unicità del suo territorio, le comunità di Nuraminis e Villagrecà.**
2. La circoscrizione del Comune **di Nuraminis** e' costituita dai seguenti rioni :
 - Su Cramu, S'Arazia, Funtanedda, Su Mobinu de is Pegus, Funtana Cattodixi, Su Procciu, Funtana Bella, S'arriu Gloria, Santu Xori, Santu Sebastianu, Pratzà Funtanamanna , Pratzà de Cresia, storicamente riconosciute dalla comunità'.
3. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 45.29 confinante con i Comuni di Samatzai, Ussana, Monastir, Villasor, Serramanna, Serrenti.
4. Il palazzo Civico, Sede Comunale, e' ubicato nel Comune di Nuraminis che e' il capoluogo.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria Sede.
6. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della Sede Comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
- 7. All'interno del territorio comunale non e' consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari ne' lo stazionamento di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.**

Art. 5 **Albo Pretorio**

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 **Stemma e gonfalone.**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Nuraminis, con lo Stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17.04.90.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 17.04.1990.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 7 **Lingua Sarda**

- 1. La lingua sarda, così come e' usata nel territorio del Comune, secondo la tradizione scritta ed orale, e' patrimonio della comunità. Ad essa deve essere garantita la dignità che le compete.**
- 2. Nel consiglio comunale possono essere usate liberamente la lingua sarda e la lingua italiana.**

3. Le modalità dell'uso della lingua sarda in consiglio comunale verranno fissate con apposito regolamento, fermo restando che la lingua italiana costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formulazione degli atti ufficiali del consiglio.

Art. 8

Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie : politica ambientale, sport, tempo libero, attività ludiche, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
4. A supporto del consiglio dei giovani viene individuata la figura del " Tutor " con compiti di promozione, stimolo e coordinamento che verranno definiti nel regolamento.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI

Art. 9 Organi

1. Sono organi del Comune : il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 10

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale e **rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.**
2. L'elezione , la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Art. 11

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi , ai criteri , alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione , perseguendo il raccordo con la programmazione Provinciale , Regionale e Statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 12 Sessioni e Convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie **le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.**
3. Il Consiglio e' convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento .
- 3bis Il Consiglio Comunale è convocato con posta elettronica certificata. L'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno è trasmesso ai singoli consiglieri. Il Comune assicura che per tutta la durata del mandato a ciascun consigliere sia attivata una casella di posta elettronica certificata.
4. Gli adempimenti previsti al quarto comma in caso di assenza impedimento temporaneo, sospensione, dimissione, impedimento permanente, rimozione, decadenze o decesso del Sindaco sono assolte dal Vicesindaco.
5. **La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.**
6. **Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'ART . 75 del D.P.R. 570/60.**

Art. 13 Linee programmatiche di governo

1. **Entro il termine di 90 giorni , decorrenti dalla data del suo avvenuto inserimento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.**
2. **Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, gli adeguamenti che ritiene utili, mediante presentazione di appositi emendamenti.**
3. **Le linee programmatiche sono discusse e approvate, con voto palese, a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati.**
4. **Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, della Giunta , del Sindaco , del Segretario e dei responsabili degli uffici dei servizi.**
5. **Entro il 30 Settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori .**
6. **Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.**

Art. 14 Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 15 Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti e l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti, e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 16 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato nella elezione del Consiglio, la cifra elettorale individuale più alta e, a parità di voti, il più anziano di età.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere stesso al Consiglio. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e **sono immediatamente efficaci**.
4. **Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, c. 1 lett. B n. della L. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.**

ART. 17

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.
2. L' esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, e' subordinato all' acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del " giusto procedimento ".
3. Ai sensi del presente Statuto si intende per " giusto procedimento " quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 19

Giunta Comunale

1. La Giunta e' l'organo di **impulso e di gestione amministrativa , collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.**
2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. **In particolare la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni , e verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.**

Art. 20

Elezione e prerogative

1. La Giunta e' nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. **Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli Assessori dimissionari.**
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli i coniugi e gli affini di primo grado.

4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino **al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.**

Art. 21 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e **da un numero di 4 assessori, di cui uno e' investito della carica di Vicesindaco.**
2. 2 Assessori possono essere nominati tra persone non facenti parte del Consiglio purchè iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. **Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.**

Art. 22 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 23 Attribuzioni

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, **e che non siano riservati al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.**
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo :
 - a) propone al Consiglio i Regolamenti;
 - b) **approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi;**
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) **nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;**
 - g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

- i) **approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;**
 - j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'Ufficio Comunale per le lezioni, cui e' rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - l) **autorizza la sottoscrizione del contratto integrativo appresso la certificazione sulla compatibilità finanziaria dei costi, da parte del Revisore dei Conti.**
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del Conto;
 - d) **approva il Peg.**

Art. 24

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso e' sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

Art. 25

Sindaco

1. **Il Sindaco e' eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.**
2. **Rappresenta il Comune ed e' l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.**

3. **Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto , dai regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.**

Art. 26

Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco :

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività politico - amministrative del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) **nomina il Segretario Comunale che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo. Allo stesso può conferire le funzioni di Direttore Generale e / o di responsabile di servizi;**
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
- j) adotta ordinanze ordinarie;
- k) **nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.**

Art. 27

Attribuzione di Vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti nonchè riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici , servizi, aziende speciali, istituzioni, e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 28

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta e' formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di Polizia nelle adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ad attribuzioni ad uno o più Assessori e/o Consiglieri Comunali;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 29

Vicesindaco

- 1. Il Vicesindaco e' l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco.
- 2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo , nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della L. 19.03.1990 N° 55 come modificato dall'art. 1 della L. 18.01.1992 N° 16. Il Vicesindaco, inoltre, sostituisce il Sindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
- 3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco e agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 30

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune:

- a) informa la propria attività amministrativa ai principi della democrazia, dell'imparzialità, della partecipazione e della separazione tra compiti d'indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai responsabili dei servizi;
- b) assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità;

- c) disciplina il procedimento amministrativo secondo criteri di responsabilizzazione, garantendo il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi secondo i principi della L. 241/90;
- d) assoggetta l'attività amministrativa al controllo di gestione, determinando strumenti e procedure per la valutazione dei risultati.

Art. 31

Il Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo;
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale;
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 32

Attribuzione di sovrintendenza – Direzione – Coordinamento

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il regolamento di cui all'art. 51 della L. 142/90 e succ. modificazioni ed integrazioni stabilisce le modalità della predetta attività di coordinamento, temperando le esigenze di autonomia e responsabilità dei responsabili dei servizi, con quella primaria e prevalente dell'armonico e integrato funzionamento dell'intera struttura.
3. La nomina del segretario comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

Art. 33

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, **che sottoscrive insieme al sindaco.**
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale **del difensore civico.**
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissione da parte del Sindaco, **degli assessori e dei consiglieri comunali**, le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
6. **Il segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.**

Art. 34 **Vicesegretario**

1. **Un funzionario direttivo in possesso di laurea, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni "vicarie od "ausiliarie" del Segretario Comunale da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'Ufficio.**

Capo II **UFFICI**

Art. 35 **Principi strutturali ed organizzativi**

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione delle competenze e della divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. **Il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, e in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e, tra questi e gli organi di governo.**
3. **L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità anche mediante il ricorso a strutture di staff intersettoriali.**

Art. 36 **Organizzazione degli uffici e del personale**

1. **Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del Comune, e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita agli organi di governo, e funzione di gestione amministrativa attribuita alla struttura burocratica.**
2. **Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della strutture.**

Art. 37
Direttore Generale

1. Il Comune può provvedere alla nomina del direttore generale dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui sopra, le relative funzioni possono essere attribuite, dal sindaco al segretario comunale.
2. Il direttore generale cura la pianificazione e l'introduzione di misure operative idonee a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi e dell'attività amministrativa. Assicura altresì l'unitarietà e la coerenza dell'azione dei responsabili delle unità operative nell'attuazione degli obiettivi programmatici e nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi di governo secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il sindaco.
3. Se il Comune non provvede alla nomina del direttore generale secondo le modalità di cui ai commi precedenti, compete al segretario comunale la sovrintendenza ed il coordinamento dell'attività dei responsabili delle unità operative.

Art. 38
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione dell'Ente in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Municipale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire ed attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi assegnati.

Art. 38 bis¹

Incarichi a contratto Responsabile di servizio o degli uffici e di alta specializzazione

1. *La copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato nel rispetto dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire.*
2. *La procedura di reclutamento si svolge nei modi e forme definiti dal regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto della disciplina di legge del tempo vigente.*

¹ Articolo inserito con la modifica atto C.C. n. 3 del 02.03.2021

Titolo III SERVIZI

Art. 39 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalenza capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 40 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 41 Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal **Sindaco** fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 42 Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa

redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione, ad aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 43

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 44

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 45

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 46
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 14/4 del presente Statuto.

Art. 47
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. **Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.**
2. **Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.**
3. **L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.**
4. **Il comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi degli utenti. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società di cui sopra.**
5. **Il Consiglio Comunale provvede, almeno una volta all'anno a verificare l'andamento delle società di capitale e a controllare che sia tutelato l'interesse della collettività nell'ambito dell'attività esercitata dalla società.**

Art. 48
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate fra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 49
Principi e criteri

1. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo

finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli Uffici dell'Ente.

Art. 50 **Revisore del Conto**

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissata dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle s.p.a.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 51 **Controllo di gestione**

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il Regolamento individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 52

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II

FORME COLLABORATIVE

Art. 53

Principio di collaborazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di collaborazione.

Art. 54

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti Strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. **Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni funzionanti con personale distaccato dagli Enti partners cui affidare l'esercizio di funzioni pubbliche, ovvero la delega di funzioni, ad uno degli Enti partecipanti all'accordo.**

Art. 55

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire **uno o più servizi**, ovvero per economia di scala

qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 54, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
5. **Tra gli stessi Enti Locali non può essere costituito più di un consorzio.**

Art. 56

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 52 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività

Art. 57

Accordi di programmi

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. **L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei legali rappresentanti degli Enti Pubblici interessati, viene definito in un'apposita conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.**
3. **Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso, deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.**

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, dei comitati di quartiere e di frazione, all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 59

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti Comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma sei, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 60 **Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 61 **Petizioni**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'art. 60 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 90 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è tenuto comunque a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 62 **Proposte**

1. N. 300 elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 15 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 63

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 66, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 64

Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre, effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 65

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio Comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 66

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

Art. 67
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III
REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

Art. 68
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20 per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 69
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 70
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi Pubblici Comunali, secondo modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 71

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 72

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1300 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 73

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale;
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini. Nella formulazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 74

Adeguamento delle fonti normative Comunali e leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'Ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 75

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma uno devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma due dell'art. 38 della legge 8.06.1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 76

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.